



Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria.

URGENTE

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite

- Ai Direttori Sanitari
- Ai Direttori Amministrativi
- Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
- Ai Direttori dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica
- Ai Direttori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
- Ai Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri
- Ai Direttori delle Strutture di ricovero
- Ai Direttori dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione
- Ai Direttori dei Pronto Soccorso
- Ai Direttori delle Centrali Operative 118
- Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari
- Ai Direttori dei Dipartimenti territoriali
- Ai Direttori dei Laboratori accreditati COVID-19
- Ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
- Ai Responsabili dei Sistemi Informativi
- Ai Responsabili dei Flussi informativi
delle Aziende Sanitarie Locali

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite

- Ai Direttori Sanitari
- Ai Direttori Amministrativi
- Ai Direttori dei Laboratori accreditati COVID-19
- Ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
- Ai Responsabili dei Sistemi Informativi
- Ai Responsabili dei Flussi informativi
***delle Aziende Ospedaliere – Universitarie
degli IRCCS pubblici***

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite

- Ai Direttori Sanitari
- Ai Direttori Amministrativi
- Ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
- Ai Direttori dei Laboratori di Microbiologia accreditati COVID-19
- Ai Responsabili dei Sistemi Informativi
- Ai Responsabili dei Flussi informativi
***degli Enti Ecclesiastici
degli IRCCS privati***



Al Direttore Generale
Al Responsabile del Laboratorio di Microbiologia
Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata

e, per conoscenza

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Direttore Generale Aress Puglia
Al Responsabile OER Puglia
Al Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute
A InnovaPuglia S.p.A.

e, per conoscenza

Agli Ordini professionali della Puglia
Alle Associazioni di categoria delle strutture private accreditate

OGGETTO: Emergenza sanitaria COVID-19 – Obblighi informativi per la gestione, la sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dell'emergenza sanitaria – Sistema informativo "GIAVA-COVID-19" – DISPOSIZIONE.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. 0001197 del 22.01.2020 con la quale è stata stabilita l'attivazione del sistema di sorveglianza dei casi sospetti di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2.

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. 0005443 del 22.02.2020 con la quale sono stati impartite indicazioni per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)» convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 abrogato, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

VISTA l'Ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n.640 del 27 febbraio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» con la quale è stato stabilito, tra l'altro,

- a) che la sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 è affidata all'Istituto superiore di sanità il quale, a tal fine, *“predisporre e gestisce una specifica piattaforma dati, che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad alimentare”* con *“obbligo alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di alimentare quotidianamente la piattaforma dati ... caricando entro le ore 11.00 di ogni giorno i dati relativi al giorno precedente”* (art. 1);



- b) *che “i dati personali raccolti nell’ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli 1, 2 e 3 vengono trattati dagli enti gestori dei database per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto emergenziale in atto” e che tali dati “sono comunicati tempestivamente dall’Istituto superiore di sanità al Ministro della salute e, in forma aggregata, al Capo del Dipartimento della protezione civile e messi a disposizione delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano” (art. 4).*

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 marzo 2020, n. 173 con il quale è stata istituita la struttura speciale a progetto denominata «Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche» ed è stato nominato il prof. Pier Luigi Lopalco quale Responsabile della medesima Struttura.

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n.14 recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19» e, in particolare l'art. 14 in materia di «Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale».

VISTA la circolare il Ministero della Salute prot. 0007922 del 09.03.2020 con cui, in ragione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche e delle indicazioni degli organismi internazionali OMS e ECDC, sono state aggiornate le precedenti definizioni di “caso” COVID-19.

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. 0016697 del 17.03.2020 ad oggetto «Emergenza COVID-19. Tutela dei dati personali».

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. 0009774 del 20.03.2020 avente ad oggetto «Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 “COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2.”».

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» che ha abrogato il Decreto Legge n.6/2020, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, non ancora convertito in legge.

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. 0011715 del 03.04.2020 recante «Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio».

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale».

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n. 2016/679 (GDPR).

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 come modificato e integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice per la protezione dei dati personali).



VISTA la Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di COVID-19 adottata il 19 marzo 2020 del Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board – EDPC).

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4 recante «Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali» e, in particolare l'art. 39 recante "Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi" con cui è stato, tra l'altro, stabilito l'obbligo a carico delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli Enti Ecclesiastici, delle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) e del personale convenzionato con il SSR, "di conferire i dati e le informazioni necessari per il funzionamento dei sistemi informativi regionali secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione".

VISTA la Legge Regionale 15 luglio 2011, n.16 recante «Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri» che, tra l'altro, istituisce il "sistema integrato della sanità elettronica della Regione Puglia" il quale è realizzato "tramite interconnessione dei sistemi informativi regionali e aziendali, secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 (Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi) della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) e successive modifiche e integrazioni".

VISTA la disposizione prot. AOO/005/207 del 13.03.2020 inerente i protocolli operativi e i flow chart definiti per la gestione uniforme delle attività nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19.

VISTA la disposizione prot. AOO/005/237 del 21.03.2020 inerente l'aggiornamento dei protocolli operativi e i flow chart definiti per la gestione uniforme delle attività nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19.

VISTE le disposizioni prot. AOO/152/0001108 del 14.03.2020, prot. AOO/005/221 del 17.03.2020, prot. AOO/005/223 del 17.03.2020, prot. AOO/005/231 del 20.03.2020, prot. AOO/005/246 del 23.03.2020, prot. AOO/005/250 del 25.03.2020, prot. AOO/005/306 del 09.04.2020, prot. AOO/005/347 del 14.04.2020 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti in materia di organizzazione e attività della Rete dei Laboratori COVID-19 della Regione Puglia e relativi obblighi informativi tra cui quello della puntuale e costante alimentazione della piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità per la Sorveglianza COVID-19 (<https://covid-19.iss.it/>).

VISTA la disposizione prot. AOO/152/0001109 del 14.03.2020 con la quale sono stati definiti gli obblighi informativi a carico di tutti i soggetti e le articolazioni organizzative delle Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale tenuti ad assicurare la gestione dell'emergenza avvalendosi del sistema informativo regionale "GIAVA-COVID-19" (<https://covid19.sanita.puglia.it/>).

VISTA la disposizione prot. AOO/152/0001126 del 20.03.2020 con la quale sono state individuate le risorse professionali da coinvolgere per il supporto alle attività del sistema informativo regionale "GIAVA-COVID-19" nonché per le attività di verifica e allineamento della piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità e il sistema "GIAVA-COVID-19".

TENUTO CONTO che sono state completate le attività tecniche di importazione, di bonifica e di post elaborazione nel sistema GIAVA-COVID-19 dei dati messi a disposizione mediante fogli elettronici:



- a) dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali e contenenti i soggetti sottoposti ai provvedimenti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 08.03.2020;
- b) dai Laboratori facenti parte della rete regionale dei Laboratori analisi COVID-19.

TENUTO CONTO che a ciascuno dei soggetti di cui al paragrafo precedente sono stati restituiti i file contenenti gli scarti di elaborazione per le opportune verifiche e per la conseguente registrazione dei dati mancanti o incompleti direttamente nel sistema informativo GIAVA-COVID-19 al fine di garantire la completezza informativa.

PRESO ATTO che i Laboratori facenti parte della rete regionale dei Laboratori analisi COVID-19, anche mediante le rispettive società informatiche affidatarie dei servizi di assistenza e manutenzione dei sistemi LIS, sono tenuti a conferire, nei tempi e con le modalità stabilite, i dati relativi ai soggetti per i quali le strutture sanitarie deputate hanno disposto l'esecuzione del test SARS-CoV-2; tali dati devono essere conferiti in modo accurato e completo di tutte le informazioni ivi compresi gli esiti dei test eseguiti affinché siano automaticamente importati nel sistema GIAVA-COVID-19 al fine di consentire alle strutture sanitarie richiedenti di porre in essere le conseguenziali azioni di gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19.

VISTA la disposizione prot. AOO/005/239 del 23.03.2020 recante le linee di indirizzo strategiche per il depistaggio e la diagnosi dei casi COVID19 in ambiente assistenziale.

VISTA la disposizione prot. AOO/005/288 del 04.04.2020 con la quale sono stati recepiti i contenuti della Circolare del Ministero della Salute prot. 0011715 del 03.04.2020 e sono state aggiornate le istruzioni per l'esecuzione dei test diagnostici da parte di tutte le strutture del Servizio Sanitario Regionale.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2020, n. 519 ad oggetto «Emergenza sanitaria COVID-19 – Rete Laboratori Regionali SARS-CoV-2 – Istituzione e requisiti» pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 14.04.2020.

RICHIAMATA la disposizione prot. AOO/005/545 del 20.04.2020 con la quale è stata modificata e integrata la disposizione prot. AOO/005/288 del 04.04.2020 in ordine all'assetto delle responsabilità inerenti l'esecuzione dei test diagnostici SARS-CoV-2 in riferimento ai criteri e alle priorità definite.

POSTO IN EVIDENZA che il sistema GIAVA-COVID-19 rappresenta, pertanto, la fonte informativa della Regione Puglia per l'assolvimento degli obblighi informativi nei confronti delle Autorità e organismi nazionali e regionali ivi compresa la piattaforma Sorveglianza COVID-19.

RICHIAMATA la comunicazione e-mail dell'Istituto Superiore di Sanità del 27.03.2020 con la quale ha specificato che l'unica piattaforma da alimentarsi da parte delle strutture sanitarie ai fini del conferimento delle informazioni e della documentazione digitale relativa ai casi di soggetti deceduti è quella accessibile all'indirizzo internet <https://w3.iss.it/site/covid19/> anziché la piattaforma Sorveglianza Covid-19 (<https://covid-19.iss.it/>).

CONSIDERATO che la rilevazione puntuale di tutte le informazioni (dati identificativi dei soggetti, informazioni inerenti i domicili sanitari, strutture di degenza o di residenzialità sanitaria, socio sanitaria e socio assistenziale, condizioni di salute individuali e loro modificazioni, contatti avuti con altri soggetti, altri dati indispensabili per la sorveglianza e per le indagini epidemiologiche) risultano essere imprescindibili e inderogabili per l'efficace governo dell'emergenza sanitaria COVID-19.



POSTO IN EVIDENZA che la mancata corretta e tempestiva identificazione e registrazione informatica dei soggetti definiti come “caso sospetto”, “caso probabile”, “caso confermato” nonché i dati dei “contatti stretti”, secondo le definizioni contenute nelle Circolari del Ministero della Salute in materia di emergenza/pandemia COVID-19, costituisce impedimento all’efficace messa in atto delle azioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali nonché possibile causa di propagazione del contagio e/o di ritardo o contrasto alle misure di contenimento previste dalle disposizioni nazionali e regionali.

RITENUTO, pertanto, di dover aggiornare i contenuti della disposizione prot. 0001109 del 14.03.2020 identificando gli obblighi informativi che devono essere rispettati da tutte le organizzazioni e da tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale al fine di assicurare una uniforme ed efficace gestione informatizzata delle attività connesse all’emergenza sanitaria COVID-19 e di garantire, in questo modo, l’alimentazione puntuale della base dati regionale e di quelle nazionali anche ai fini della sorveglianza e del monitoraggio costante dell’andamento epidemiologico.

SI DISPONE CHE

1. il sistema informativo regionale per la gestione dell’emergenza sanitaria denominato “GIAVA-COVID-19” è la modalità ordinaria, non derogabile, di identificazione dei soggetti e di rappresentazione puntuale dei fatti e delle attività svolte da tutte le articolazioni organizzative e da tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale coinvolti nella gestione, a vario titolo, dell’emergenza i quali, pertanto, devono assicurare la registrazione puntuale e completa dei dati di propria competenza come indicato nell’**allegato 1** a questa disposizione e con le modalità descritte nelle istruzioni operative illustrative delle funzionalità e delle corrette modalità di registrazione dei dati nel sistema “GIAVA-COVID-19”;
2. la gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 è assicurata mediante il sistema informativo regionale “GIAVA-COVID-19” che assicura, attraverso procedure di interconnessione, l’alimentazione dei flussi informativi nei confronti dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute e della Protezione Civile Nazionale, della Protezione Civile di Puglia, delle Prefetture di Puglia e delle altre Autorità e Organismi con le modalità e tempistiche previste dalle disposizioni nazionali;
3. il sistema informativo regionale “GIAVA-COVID-19” implementa le funzionalità per la gestione dei processi di attività così come previsti dalle disposizioni regionali e flow chart in materia di gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
4. il sistema informativo regionale “GIAVA”, comprensivo delle funzionalità implementate per la gestione dell’emergenza sanitaria “COVID-19”, in quanto parte del sistema integrato di cui all’art. 1 della legge regionale n.16/2011, coopera con gli altri sistemi informativi di sanità digitale della Puglia al fine dell’interscambio di dati necessari per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 nonché per le altre finalità amministrative e assistenziali;
5. i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie, degli IRCCS pubblici, degli IRCCS privati e degli Enti Ecclesiastici garantiscono l’esecuzione delle procedure interne da parte delle rispettive articolazioni organizzative e degli operatori secondo le disposizioni regionali assicurandone la contestuale registrazione dei dati nel sistema informativo “GIAVA-COVID-19”, nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente disposizione e nelle istruzioni operative del sistema “GIAVA-COVID-19”;



6. i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli IRCCS pubblici, degli IRCCS privati, degli Enti Ecclesiastici, degli Istituti di Ricovero privati accreditati sono responsabili della puntuale osservanza della presente disposizione da parte di tutte le strutture e unità operative di ricovero di rispettiva competenza nonché, ove presenti, delle strutture di accettazione ed urgenza (Pronto Soccorso), della Centrale Operativa 118, del Laboratorio della Rete regionale SARS-CoV-2, nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente disposizione e nelle istruzioni operative del sistema "GIAVA-COVID-19";
7. i Direttori Sanitari delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli IRCCS pubblici, degli IRCCS privati, degli Enti Ecclesiastici e degli Istituti di Ricovero privati accreditati sono responsabili di garantire la completa registrazione nel sistema "GIAVA-COVID-19" da parte di tutti gli operatori delle strutture di propria competenza dei dati previsti per la gestione informatizzata dei "Casi COVID-19", così come identificati dalle Circolari del Ministero della Salute e dalle disposizioni regionali attuative, nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente disposizione e nelle istruzioni operative del sistema "GIAVA-COVID-19";
8. i Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie Locali sono tenuti a garantire la registrazione nel sistema "GIAVA-COVID-19" di tutti i dati connessi ai "Casi COVID-19" ricoverati e loro evoluzione clinica, nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente disposizione e nelle istruzioni operative del sistema "GIAVA-COVID-19";
9. i Direttori delle Centrali Operative del Sistema Emergenza Urgenza Sanitaria Territoriale "118" devono utilizzare il sistema "GIAVA-COVID-19" per le attività previste dai protocolli operativi e flow chart "COVID-19", nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente disposizione e nelle istruzioni operative del sistema "GIAVA-COVID-19";
10. i Direttori e/o i Responsabili delle strutture extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali devono rilevare e mettere a disposizione dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competente tutti i dati identificativi dei soggetti ospitati ai fini della tempestiva registrazione e della gestione dei "casi" e degli eventuali "focolai" COVID-19 nonché per la gestione delle richieste di esecuzione dei test SARS-CoV-2 mediante il sistema "GIAVA-COVID-19";
11. i Responsabili Sanitari degli Istituti penitenziari devono rilevare e comunicare immediatamente al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente tutti i dati dei "casi sospetti" per consentire la identificazione dei soggetti ai fini della tempestiva registrazione e della gestione dei "casi" e degli eventuali "focolai" COVID-19 nonché per la gestione delle richieste di esecuzione dei test SARS-CoV-2 mediante il sistema "GIAVA-COVID-19";
12. **tutti gli operatori che effettuano il test SARS-CoV-2 devono generare, a meno di casi eccezionali, le richieste di esecuzione dei test mediante il sistema informativo regionale "COVID-19", a partire dalla data che sarà successivamente comunicata in ragione dell'intervenuto adeguamento dei sistemi LIS aziendali, e devono produrre dal sistema la relativa scheda di accompagnamento del campione ai fini del conferimento al Laboratorio della Rete regionale territorialmente competente;**
13. la "scheda di rilevazione soggetto e accompagnamento tampone" allegata alla presente disposizione (allegato 2) sostituisce quella allegata alla disposizione prot. AOO/005/250 del 25.03.2020 ed è da utilizzarsi in casi di oggettiva impossibilità di registrazione della richiesta nel sistema "GIAVA-COVID-19";



14. i Laboratori della rete Regionale di cui alla DGR n.519/2020 devono:
- a) garantire l'accettazione dei test SARS-CoV-2 solo se accompagnati dalla scheda prodotta mediante il sistema "GIAVA-COVID-19", tranne per i casi eccezionali;
 - b) registrare compiutamente e correttamente nei propri sistemi gestionali di laboratorio **tutti** i dati rilevabili dalla scheda di accompagnamento dei test SARS-CoV-2;
 - c) rendere disponibili i flussi informativi come indicato nell'allegato 1 a questa disposizione e nel rispetto dei tracciati record stabiliti
 - d) risolvere le eventuali anomalie presenti nei flussi dati al fine di rendere immediatamente disponibile l'esito del test SARS-CoV-2 a tutte le strutture coinvolte;
 - e) garantire l'immediata registrazione degli esiti positivi delle indagini nella piattaforma Sorveglianza COVID-19 dell'Istituto Superiore di Sanità, fino a diversa disposizione a tal riguardo, registrando compiutamente e correttamente **tutti** i dati rilevabili dalla scheda di accompagnamento dei test SARS-CoV-2 e/o dal sistema GIAVA-COVID-19;
 - f) garantire, nei casi eccezionali, la registrazione nel sistema "GIAVA-COVID-19" dei dati dei soggetti, dei fattori di rischio, delle condizioni di salute dei soggetti per i quali è richiesta l'esecuzione dei test mediante utilizzo della "scheda di rilevazione soggetto e accompagnamento tampone" allegata alla presente disposizione (allegato 2);
 - g) trasmettere la scheda insieme al test SARS-CoV-2 per i casi "dubbi o inconcludenti" al Laboratorio Regionale di Riferimento il quale procede, come da disposizioni vigenti, all'esame e ne registra l'esito finale nel sistema "GIAVA-COVID-19";
15. le Direzioni Generali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli IRCCS pubblici, degli IRCCS privati, degli Enti Ecclesiastici adottano ogni provvedimento utile per potenziare le risorse umane e tecnologiche affinché la gestione delle attività connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19 sia effettuata compiutamente e costantemente con la registrazione delle informazioni nel sistema informativo regionale "GIAVA-COVID-19";
16. tutti gli operatori abilitati da ciascuna direzione della struttura di appartenenza all'accesso al sistema informativo regionale "COVID-19" sono obbligati al rispetto del segreto d'ufficio e, pertanto, ogni diffusione non autorizzata di informazioni personali e/o concernenti lo stato di salute di soggetti gestiti mediante il sistema informativo regionale sarà perseguita ai sensi dell'art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), ai sensi dell'art. 658 (Procurato allarme), ai sensi dell'art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali) e dell'art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali) del D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.;
17. le Forze dell'Ordine che richiedano l'accesso al sistema "GIAVA-COVID-19" per la consultazione dell'evoluzione clinica degli appartenenti a ciascuna Forza, devono assicurare analogo rispetto dei vincoli inerenti il trattamento dei dati e loro diffusione;
18. la certificazione di decesso a causa di COVID-19 deve essere accompagnata da parere dell'Istituto Superiore di Sanità come previsto dalle circolari del Ministero della Salute; pertanto, le cartelle cliniche dei pazienti deceduti, positivi COVID-19 e le schede di morte ISTAT recanti le cause di decesso devono essere inviate – a cura delle Aziende, Enti ed Istituti



di ricovero del Servizio Sanitario Regionale – all’Istituto Superiore di Sanità attraverso la registrazione sul sito <https://w3.iss.it/site/covid19/>;

19. le attività di cui alla presente disposizione sono svolte nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR), dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nonché in osservanza di quanto espressamente previsto dall’art. 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 in materia di “trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale” COVID-19;
20. è data puntuale e completa attuazione alle disposizioni, circolari e ordinanze emanate a livello nazionale e regionale in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto qui non disciplinato.

Si pone in evidenza che ogni eventuale ritardo nelle azioni connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 rispetto della presente disposizione e dalla mancata registrazione puntuale di tutte le informazioni previste può determinare riflessi sui flussi informativi obbligatori previsti dalle disposizioni vigenti in favore delle Autorità centrali e regionali nonché avere effetti di carattere epidemiologico. Pertanto, si richiamano i destinatari della presente e tutti gli operatori delle Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale ad osservare puntualmente quanto indicato nella presente disposizione.

Le Direzioni delle Aziende, Enti, Istituti e Organismi nonché le Associazioni di categoria e le Organizzazioni in indirizzo sono tenute a dare massima diffusione della presente a tutte le strutture, a tutte le articolazioni organizzative e a tutti gli operatori di rispettiva competenza anche mediante pubblicazioni sui siti internet istituzionali, sui portali intranet aziendali e con ogni altra modalità di comunicazione.

Per quanto qui non disposto e per quanto non espressamente indicato nell’allegato 1 alla presente disposizione, si rimanda al contenuto delle istruzioni operative del sistema informativo “GIAVA-COVID-19”.

**Il Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere**
Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro